

LA CANAPA TRA IMPIEGHI INDUSTRIALI E USI ILLEGALI

TEN. **NICOLA DI NOIA**
COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

La canapa, nota ai cinesi fin dal III millennio a.C., è stata fonte di ricchezza perché può essere trasformata in cibo, tessuti, medicinali, carta e combustibile. In un passato non lontano, l'Italia è stata la seconda Nazione al mondo nella produzione di canapa, preceduta solo dalla Russia. Nei primi del novecento, infatti, circa ottantamila ettari di terreno della penisola erano destinati a questa coltivazione, con una produzione di quasi ottocentomila quintali annui. La crisi di questo tipo di coltura iniziò alla fine degli anni Cinquanta con la diffusione delle fibre sintetiche, che indussero, ad esempio, gli armatori a fare a meno di cordame e vele di canapa; gli industriali tessili ad adottare il nylon e gli imprenditori di settore di servirsi di oli sintetici. Negli ultimi anni, di contro, la coltivazione della canapa ha ripreso vigore ed è destinata ad assumere una importanza determinante per l'economia agricola, anche in relazione alle sue connotazioni di materia prima rinnovabile e di coltura adatta al recupero di terreni marginali e poveri, come sarà meglio chiarito in seguito.

In Europa, sebbene regolamentata e limitata alle varietà che presentano una bassissima concentrazione del principio attivo ad azione stupefacente (l'alcaloide tetraidrocannabinolo detto THC, ossia l'attività psicotropa che deriva dal delta 9-THC), la coltura della canapa si sta estendendo rapidamente, anche incentivata da aiuti comunitari (Reg. CE n.1672/2000, n.1673/2000, n.2860/2000 e n.245/2001). Inoltre l'U.E. ne ha sancito il carattere di specie "no-food", compatibile con i terreni messi a riposo ("set-aside"), pertanto rappresenta una ulteriore opportunità per le aziende agricole (Reg. CE n.345/2002, n.2461/1999).

Numerosi agronomi e forestali hanno promosso l'inserimento, nelle rotazioni aziendali, della

L'articolo analizza l'importanza che la canapa da fibra sta assumendo per l'economia agricola e i problemi a cui vanno incontro i coltivatori per la difficoltà di un immediato riconoscimento della canapa da fibra da quella da droga. L'Autore propone correzioni alla normativa vigente per agevolare la produzione e i controlli.

canapa come coltura da rinnovo. Questa coltivazione è, peraltro, assai utile anche dal punto di vista ambientale per la capacità di contrastare con efficacia, in ragione del rapidissimo sviluppo vegetativo, la crescita delle erbe spontanee, anche in assenza di trattamenti diserbanti, ciò favorisce anche un miglioramento del suolo grazie al suo apparato radicale, capillare e complesso, che riduce, ad esempio, l'eccessiva compattazione del terreno.

La moderna tecnologia consente, inoltre, di estrarre dalla canapa fibre tessili, carta, legno, olio alimentare, combustibile, plastica biodegradabile, vernici, materiali per la bioedilizia, ecc. In particolare, quest'ultima utilizzazione è destinata ad assumere sempre maggiore importanza anche in ragione degli incentivi economici previsti dalla normativa di alcune Regioni in favore delle imprese edili che utilizzano questo genere di materiali.

Dai semi di canapa, dotati di alto potere nutritivo, è possibile altresì ricavare dell'olio essenziale per la produzione di saponi, cere, cosmetici e detersivi biodegradabili.

Tuttavia, in Italia, la canapa ancora non ha avuto una grande diffusione - come è avvenuto, ad esempio, in Francia - in quanto, attualmente, la dislocazione territoriale delle strutture di trasformazione, assai decentrata, influisce in maniera determinante sul bilancio economico della coltura. Il trasporto, infatti, incide notevolmente sui costi finali, perché il prodotto è poco ponderoso ma assai voluminoso.

Il crescente interesse economico che va creandosi intorno ai derivati della canapa, però, sta stimolando gli imprenditori a superare le difficoltà nella trasformazione attraverso l'adozione di più moderne macchine raccogliatrici e di impianti di trasformazione tecnologicamente avanzati. Questi hanno già sostituito le lunghe e faticose lavorazioni di un tempo, consenten-



do, ad esempio, di produrre filati di ottima qualità, sui quali va incentrandosi l'interesse anche dell'alta moda.

D'altra parte, sovente i coltivatori di canapa temono il sequestro dei campi per la concreta difficoltà di un immediato discernimento della pianta da fibra da quella da droga.

Queste incertezze obiettive e concrete sono, a volte motivo di sequestro dei campi da parte delle Forze di Polizia che affidano alle analisi l'individuazione della esatta natura delle piante. Sembra, quindi, opportuno dedicare qualche parola alla vigente normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Il consumo e il commercio degli stupefacenti in Italia sono regolati dalla Legge n. 162 del 26 giugno 1990, c.d. legge Iervolino-Vassalli, inserita nel Testo Unico Sostanze Stupefacenti con il DPR n. 309 del 9 ottobre 1990. La disposizione, inizialmente, puniva sia la vendita che il consumo di stupefacenti.

L'esito del referendum del 18 aprile 1993 ha motivato l'adozione di una norma che, modificando parzialmente il testo previgente, ha introdotto il principio della non punibilità del consumatore.

Il divieto, previsto all'art. 26 comma 1, di coltivare la "canapa indiana" è rimasto, tuttavia, immutato, così come le pene previste all'art. 73 comma 4 che prevedono la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.

La denominazione di canapa indiana, contenuta nella disposizione, sembra, però, insufficiente a identificare compiutamente la canapa da droga, infatti, la maggior parte dei botanici ascrive al genere *Cannabis* la sola specie *Cannabis sativa* L.. Tra le diverse classificazioni quella più accreditata nel mondo scientifico è la classificazione "chemiotipica" (basata sulla percentuale di THC) che suddivide in tre "tipi" gli individui appartenenti alla *Cannabis sativa* L.:

- "tipo droga" con un THC superiore all' 1%;
- "tipo droga intermedio" con un THC compreso tra lo 0,5 e l'1% e
- il "tipo fibra" con un THC inferiore allo 0,5%. (G. Fourier, J.P. Mathieu, Paris 1983).

La recente normativa europea è molto più restrittiva, infatti il pagamento di contribuzioni per superficie è subordinato sia all'utilizzazione di varietà di canapa aventi THC non superiore allo 0,2%. (art 5 bis Reg. CE n.1251/1999), sia all'utilizzazione solo di

determinate varietà di sementi che devono essere certificate (Reg. CE n.327/2002 che modifica il Reg. CE n.2316/99).

Inoltre, in Italia, il riconoscimento della pianta di canapa da fibra dalla "marijuana" ha ancora costi elevati sia per lo Stato sia per i coltivatori. Infatti il sequestro, il conseguente avvio formale di un procedimento penale, i campionamenti e le analisi per accertare la percentuale di principio attivo ecc., rappresentano non solo un prezzo per l'amministrazione, ma anche un rischio di impresa per il coltivatore.

Se, correttamente, le Forze di Polizia, proprio in ragione delle considerazioni svolte, temono che piante di canapa indiana possano essere occultate in campi di canapa da fibra, secondo alcuni esperti questa circostanza potrebbe rivelarsi, paradossalmente, uno strumento di difesa contro la stessa "marijuana", in quanto l'impollinazione incrociata dei due fenotipi diminuirebbe la percentuale di THC della piante da droga.

Si deve, peraltro, aggiungere che sono necessari diversi metodi di coltivazione, infatti, la canapa da fibra deve essere piantata densamente per incentivarne la crescita in altezza e la perdita delle foglie, di contro, la "marijuana", deve essere coltivata distanziandone adeguatamente le piante perché assumano una conformazione cespugliosa, così favorendo la crescita delle foglie e dei fiori ricchi di THC.

Al fine di scongiurare i sequestri di campi non strettamente necessari, il Comando Carabinieri Politiche Agricole, Reparto specializzato dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), ha supportato, con le proprie conoscenze specialistiche nel settore agroalimentare, i Comandi territoriali dell'Arma.

La stretta intesa operativa ha dato la possibilità di verificare, sia il rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento alla percezione degli aiuti comunitari, sia l'eventuale presenza di piante non ammesse.

Alcuni controlli sono stati eseguiti con l'Istituto Sperimentale delle Colture Industriali di Bologna, delegato dal MiPAF al campionamento ed alle analisi sulla percentuale di THC.

Questa metodologia ha assicurato che il prelievo fosse eseguito da tecnici specializzati e che le operazioni fossero in linea con quanto è previsto dalla regolamentazione comunitaria (Reg. CE n.327/2002 che modifica il Reg. CE



n.2316/99). A breve, si concluderà la campagna annuale di semina e raccolta della canapa. Al momento i dati parziali dimostrano una crescita del settore, non solo e non tanto, in termini di ettari messi a coltura, quanto e soprattutto di investimenti.

Sembra, quindi, che le opportunità offerte dall'Unione Europea e l'impegno concreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per incoraggiare la coltivazione stiano dando risultati promettenti.

Pertanto i controlli, per questa peculiare coltura, come in tutti i settori dell'agricoltura per i quali sono previsti aiuti comunitari, sono necessari e doverosi sia per evitare truffe che sottraggano risorse a chi, invece, ne ha diritto, sia per scoraggiare criminali che intendano approfittare della coltura di canapa per produrre "marijuana".

Tuttavia, in assenza di una prassi di campionamento stabilita dalla legge nazionale, sembra opportuno che i prelievi, da parte delle Forze di Polizia, siano eseguiti, secondo le procedure previste dall'U.E. per l'accertamento del THC (Reg. CE n.327/2002 del 21.02.2002) seppure questo è finalizzato a legittimare gli aiuti eco-

nomici e non ad individuare la soglia del reato. Inoltre, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, avvertendo la necessità che le Forze di Polizia conoscano la precisa dislocazione dei campi di canapa da fibra, ha emanato la Circolare n.1 dell' 8 maggio 2002 che sottolinea gli adempimenti comunitari per beneficiare degli aiuti comunitari e fa obbligo ai coltivatori di informare la più vicina Stazione di Polizia. Sembra però necessario che questo onere sia sancito da una più cogente norma di legge che preveda, altresì, definite sanzioni per gli inadempienti.

In altri termini, si ritiene oramai necessaria una legge che dia certezze in questo campo, sia per la tutela del singolo produttore, da porre al riparo da preventivi sequestri delle piante, sia per una definitiva chiarezza sulla differenza tra la canapa destinata a fini industriali e quella per il mercato clandestino della droga.

In questo quadro, sembra auspicabile che anche l'impianto normativo penale nazionale recepisca i parametri dettati dalla normativa U.E. per definire la soglia di THC oltre la quale la canapa deve essere considerata sostanza stupefacente.



Il portale internet del Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali italiani

Visitate il nostro sito
www.agronomi.it



Iscrivetevi alla lista di contatto CONAFS-Newsletter se vuoi essere aggiornato in tempo reale su corsi, convegni, eventi di interesse professionale?

Come fare? E' facile basta compilare il modulo che trovi sul sito e inizierai a ricevere informazioni.

